

## OMISSIS

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame dispone una proroga di centottanta giorni dell'entrata in operatività delle categorie di qualificazione modificate dal nuovo regolamento e demanda ad un decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità di vigilanza, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di fissare, entro il medesimo arco temporale della proroga, l'approvazione di modalità semplificate per la riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori, necessari per ottenere la qualificazione nelle categorie modificate;

l'emanazione del decreto-legge n. 73 del 2012 dimostra che il Governo ha preso atto delle difficoltà connesse alle nuove norme sulla qualificazione delle imprese previste dal regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

il Senato, ritenendo del tutto inadeguato per risolvere le difficoltà operative presenti nel regolamento il mero spostamento dei termini dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni (operazione già compiuta nel maggio 2011 dal cosiddetto decreto sviluppo) e la previsione della emanazione nello stesso termine di un decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità di vigilanza, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha ritenuto necessario modificare l'articolo 1, comma 3, del decreto, individuando immediatamente le soluzioni ai problemi evidenziati;

la Camera ha ritenuto condivisibili le modifiche introdotte dal Senato;

l'emendamento approvato dal Senato consente l'utilizzabilità anche per la categoria OG11 dei certificati di esecuzione dei lavori emessi *ex decreto* del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, a condizione di attribuire, in via convenzionale, l'importo delle lavorazioni eseguite, secondo le percentuali indicate dalla norma, alle categorie OS3 (20 per cento), OS28 (40 per cento) e OS30 (40 per cento);

tale attribuzione convenzionale va ritenuta corretta in quanto la somma dei valori convenzionali non può che essere pari all'importo dei lavori eseguiti;

l'articolo 79, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 prevede, invece, che per qualificarsi nella categoria OG11 occorre dimostrare l'esecuzione di lavori rispettivamente del 40 per cento nella categoria OS3, del 70 per cento nella categoria OS28 e del 70 per cento nella categoria OS30, con la conseguenza che per ottenere la qualificazione in una classifica, occorre avere eseguito lavori pari a 1,8 volte l'importo della classifica richiesta (per esempio per ottenere la qualificazione nella classifica pari ad euro 2.000.000,00, occorre avere eseguito lavori per un importo pari ad euro 3.600.000,00);

le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 hanno effetti negativi per l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato delle opere pubbliche, in quanto comporta che i certificati di esecuzione dei lavori nella categoria OG11 svolti in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 sono utilizzabili per qualificarsi nella categoria OG11 in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 in misura fortemente ridotta,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative normative necessarie per allineare alle percentuali previste dalla norma transitoria, di cui al novellato

comma 14-*bis* dell'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (20 per cento per la categoria OS3, e 40 per cento per le categorie OS28 e OS30), quelle previste dall'articolo 79, comma 16, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (rispettivamente 40 per cento, 70 per cento e 70 per cento), al fine di sostenere l'accesso il più ampio possibile delle piccole e medie imprese al mercato dei lavori pubblici.

9/5341/2. Mariani, Braga, Benamati, Bocci, Bratti, Margiotta, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

**OMISSIS**

**OMISSIS**

premessi che:

l'articolo 77, comma 6, del regolamento dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, prevede che, alla scadenza triennale dell'attestato di qualificazione, l'impresa è tenuta a richiedere alla SOA

che ha rilasciato l'attestazione originaria la verifica di mantenimento dei requisiti (cosiddetta verifica triennale);

in tale sede l'impresa deve dimostrare di essere in possesso, in rapporto alla cifra di affari in lavoro, di adeguati costi sostenuti per le attrezzature tecniche e per l'organico medio annuo, nei limiti di una tolleranza del 25 per cento rispetto ai requisiti previsti inizialmente per il rilascio dell'attestazione;

la verifica triennale è finalizzata ad accertare che, nel corso dei cinque anni di durata dell'attestazione, l'impresa mantenga un minimo di requisiti che le consentano l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori;

in ragione della grave e perdurante situazione di crisi del settore è stata prevista, nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2012, nella versione approvata dal Senato, un aumento dell'entità della tolleranza relativa alla congruità dei requisiti per la verifica triennale, che passa dal 25 al 50 per cento, fino al 31 dicembre 2012 (nuovo comma 21-bis dell'articolo 357 del regolamento);

l'aumento della tolleranza circa la congruità dei requisiti per la verifica triennale appare quanta mai opportuna, poiché è volta ad evitare che le imprese perdano la qualificazione SOA già acquisita, per effetto del ridursi dell'attività da esse svolta, a causa della crisi economica del settore e, più in generale, del Paese;

il termine previsto del 31 dicembre 2012 appare eccessivamente breve, poiché entro tale data non è ipotizzabile una concreta ripresa economica del settore, dovrebbe essere prorogato almeno fino al 31 dicembre 2013 l'aumento della tolleranza sull'entità dei requisiti per la verifica triennale,

impegna il Governo

a valutare, ove necessario, l'opportunità di assumere le opportune ulteriori iniziative normative volte a prorogare, in via tran-

sitoria, sino al 31 dicembre 2013 (in luogo del 31 dicembre 2012), l'aumento dal 25 al 50 per cento della tolleranza per la verifica triennale della congruità dei requisiti relativi al costo delle attrezzature tecniche e al costo del personale, rispetto alla cifra d'affari.

9/5341/3. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Margiotta, Mariani, Braga, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

**OMISSIS**

**OMISSIS**

**OMISSIS**

La Camera,

premessò che:

l'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ha previsto l'istituzione di un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori

pubblici di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi;

sulla base di tale legge, è stato emanato il regolamento di istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, che ai fini della qualificazione nella categoria OG11 relativa agli impianti tecnologici prevede il possesso da parte delle imprese di CEL (Certificati esecuzione lavori) nelle opere specialistiche dei settori idrico, termico e elettrico senza tuttavia prevedere pesi e percentuali specifici per ciascuna categoria; sulla questione è intervenuta l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici specificando taluni elementi sulla base dei quali le SOA dovevano attenersi per il rilascio della relativa attestazione;

il nuovo regolamento dei contratti pubblici n. 207 del 2010, all'articolo 79, ai fini della qualificazione nella categoria OG11, richiede percentuali rigide di lavori effettuati da parte delle imprese nelle categorie di opere specialistiche, individuate con l'acronimo OS3 (impianti idrico-sanitari), OS28 (impianti termici-condizionamento) e OS30 (impianti elettrici-telefonici), rispettivamente del 40, 70 e 70 per cento;

tale rigidità del regolamento, unica in tutta Europa, inasprisce le condizioni di accesso al mercato da parte delle piccole e medie imprese e determina un incompatibile ridimensionamento, in termini di importo di classifica, delle attestazioni in OG11, con la assoluta cancellazione di numerosissime piccole e medie imprese dal settore;

da recenti studi del CRESME e delle associazioni di categoria, il comparto danneggiato dall'applicazione dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, riguarda una massa occupazionale di oltre 700.000 addetti, che per effetto della perdita di attestazione, produrrà ulteriore disoccupazione;

la problematica relativa alla riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori

da utilizzare ai fini della qualificazione delle imprese nelle categorie modificate dal nuovo regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici, così come le gravi ripercussioni sul mercato dei contratti pubblici di lavori che da tale problematica, se non risolta, sarebbero derivate – a partire dall'8 giugno data dalla quale sarebbe divenuto operativo il nuovo sistema di qualificazione SOA in mancanza del decreto-legge n. 73 del 2012 – erano state puntualmente segnalate al Governo dalla VIII Commissione (risoluzione Mariani ed altri n. 7-00857 – approvata – e risoluzione Dussin Guido ed altri, n. 7-00750 in discussione) e proprio sotto tale segnalazione l'esecutivo aveva preso l'impegno di adottare un intervento normativo d'urgenza, modificativo della disciplina transitoria prevista dal regolamento di attuazione in materia di qualificazione delle imprese;

le modifiche approvate dal Senato al decreto-legge n. 73 del 2012 hanno introdotto una vera e propria disciplina transitoria che consente e facilita il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa per migliaia di imprese che intendono lavorare nelle categorie specialistiche;

in particolare ai fini della qualificazione nella categoria OG11 del nuovo regolamento, si permette l'utilizzo dei certificati di esecuzione lavori emessi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, attribuendo, in via convenzionale, l'importo delle lavorazioni eseguite secondo le percentuali OS3: 20 per cento, OS28: 40 per cento e OS30: 40 per cento;

tali percentuali sono ritenute consona alla realtà imprenditoriale del nostro Paese in quanto permettono il mantenimento delle attestazioni e l'accesso al mercato dei lavori pubblici per le piccole e medie imprese che sono strutturate ad eseguire lavorazioni nei settori specialistici,

impegna il Governo

ad adottare le occorrenti iniziative, anche di natura normativa, volte a superare a

regime le criticità in cui incorrono le imprese ai fini della qualificazione nella categoria OG11, in particolare prevedendo che esse debbano dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS3, OS28 e OS30, rispettivamente, le percentuali del 20 per cento, 40 per cento e 40 per cento come previsto per il periodo transitorio ai sensi del capoverso 14-*bis* della lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto-legge n. 73 del 2012, nel testo modificato dal Senato.

9/5341/5. Lanzarin, Alessandri, Guido Dussin, Togni.

**OMISSIS**

**OMISSIS**

**OMISSIS**

premesso che:

il Governo in ripetute occasioni ha modificato la disciplina legislativa degli appalti pubblici con interventi occasionali, frammentari e slegati da una visione complessiva ed organica attraverso norme inserite in decreti-legge di tutt'altro oggetto;

il mercato degli appalti, il mondo delle imprese, degli operatori e delle stazioni appaltanti richiedono, invece, un quadro legislativo stabile e definito che assicuri finalmente certezze e chiarezza nel tempo della normativa da applicare;

occorre, pertanto, definire le diverse questioni insolute ed i problemi aperti con un provvedimento legislativo generale, capace di considerare l'intero sistema degli appalti pubblici in una visione complessiva, necessaria per valutare tutti gli effetti delle norme da introdurre, ed attraverso un adeguato e puntuale confronto con le Commissioni parlamentari nel merito;

tale provvedimento dovrà contribuire a semplificare ed a chiarire una volta per tutte le normative degli appalti pubblici divenute sempre più farraginose, complicate e spesso incerte e contraddittorie, fonte di difficoltà per imprese e amministrazioni,

impegna il Governo

a presentare in Parlamento con la massima rapidità e, comunque, entro il prossimo 31 ottobre, un provvedimento legislativo generale e complessivo, che affronti, chiarisca e semplifichi tutte le diverse questioni ancora insolute nella vigente disciplina legislativa degli appalti di opere pubbliche e delle infrastrutture, evitando correzioni sporadiche e frequenti in provvedimenti dal contenuto eterogeneo e non strettamente attinente alla materia dei contratti pubblici.

9/5341/7. Iannuzzi, Mariani, Dionisi, Piffari, Ghiglia, Lanzarin.